

Codice A1813B

D.D. 9 luglio 2021, n. 1971

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB31/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 58455/2021/455 Intervento: taglio vegetazione nel torrente Orco nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese e nel torrente Dora Baltea in comune di Mazzé - Richiedente: Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA



ATTO DD 1971/A1813B/2021

DEL 09/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB31/2021 D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 Autorizzazione istanza n° 58455/2021/455 Intervento: taglio vegetazione nel torrente Orco nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese e nel torrente Dora Baltea in comune di Mazzé - Richiedente: Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015)

VISTI:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 12/03/2021, protocollo in ingresso n° 12810/DA1813B, Fascicolo n° To.CB/31/2021 e la contestuale richiesta di autorizzazione n° 58455/2021/455 presentata da Ragliani Daniele in qualità di legale rappresentante della Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda e superficie ex alveo appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Orco ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, e lungo il torrente Dora Baltea in comune di Mazzé, ricadenti in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Daniele Poncino iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 740A;
- il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale redatto in data 19/05/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha evidenziato che:

- l'intervento interessa una superficie appartenente al demanio idrico fluviale ricadente nei fogli n° 13 e 44 del NCT del comune di Bosconero, per una superficie pari a 4,47 ha, nel foglio n° 13 del

NCT del comune di San Giusto Canavese per una superficie pari a 2,77 ha, e nei fogli n° 33 e 35 del NCT del comune di Mazzé per una superficie pari a 0,68 ha, per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 7,92 ha;

- le superfici interessate:

- - non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- - sono suddivise in due Aree distinte;

AREA 1

• situata in destra orografica del torrente Orco, parte all'interno della Fascia A e parte all'interno della Fascia B del PAI. La competenza al rilascio della autorizzazione prevista dal R.D. n° 523/1904 risulta essere in capo alla Regione Piemonte;

• Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 540 m³, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa l'80 % nel robinieto ed al 24% nel pioppeto, ed una copertura residua pari a circa il 9% nel robinieto ed al 26% nel pioppeto

AREA 2

• situata in sinistra orografica del torrente Dora Baltea, all'interno della Fascia A del PAI. La competenza al rilascio della autorizzazione prevista dal R.D. n° 523/1904 è in capo alla Agenzia Interregionale per il Fiume Po

• nel soprassuolo si rinviene la presenza diffusa di *Ailanthus altissima*, specie alloctona inclusa nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserita nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento o, per aree circoscritte, l'eradicazione;

• Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 69 m³, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 72 % ed una copertura residua pari a circa il 18%;

- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;

- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco irregolare, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art 37, comma 3 del Regolamento Forestale attualmente vigente.

- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;

- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;

- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 99;

- per la realizzazione dell'intervento è prevista l'occupazione delle superfici del demanio idrico fluviale per un periodo superiore a 15 giorni.

- la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;

- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019:

• il valore delle piante presenti sulla sponda ed in alveo è da intendersi nullo e non prevede pertanto la corresponsione di canone;

• il valore delle piante presenti oltre il ciglio di sponda è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, ed in base a quanto desunto dalla Relazione tecnica allegata all'istanza, ed è stato così determinato:

Accessibilità media

Legno duro diametro < 15 cm = 1.472 q.li prezzo 1,00 €/q Canone € 1.472,00

Legno duro diametro > 15 cm = 1.673 q.li prezzo 1,40 €/q Canone € 2.342,20

Legno tenero diametro < 15 cm = 193 q.li prezzo 0,35 €/q Canone € 67,55

Legno tenero diametro > 15 cm = 769 q.li prezzo 0,55 €/q Canone € 422,95

- l'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 4.304,00 €;

esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza, al rilascio della autorizzazione ai soli fini idraulici secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed alla concessione breve per taglio piante e propone:

- il rilascio della autorizzazione per la esecuzione degli interventi previsti nella istanza n° 58455/2021/455 secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale

- il rilascio della autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Fascicolo n° To.CB/31/2021 alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda in destra idrografica e superficie ex alveo del torrente Orco, in Fascia A e Fascia B del PAI, appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese,

- il rilascio della concessione breve per taglio piante, Fascicolo n° To.CB/31/2021, alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) con determinazione del canone di concessione pari a 4.304,00 €;

- che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità, e svolge una funzione di carattere manutentivo, pur perseguendo fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

- secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura fissa pari a 50 €;

- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni dettate nel verbale istruttorio, Allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

Accertato che la Ditta Legnami Ragliani s.n.c. ha provveduto in data 23/06/2021 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone di concessione pari a 4.304,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, per complessivi 4.354,00 €, Numero transazione PRD000000008430874 Identificativo Univoco Riscossione 2130200804228117478

Dato atto che:

- l'importo di 4.304,00 € dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

Considerato che l'Agenzia Interregionale per il fiume Po con nota prot. n° 12317 in data 04/05/2021, fascicolo 300/2021A, ha trasmesso il PARERE IDRAULICO con cui ha espresso parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla esecuzione del taglio proposto, nel rispetto delle modalità e prescrizioni dettate nello stesso parere, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

RITENUTO pertanto di

- autorizzare secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale, Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) ad effettuare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 58455/2021/455 sulle superfici appartenenti al demanio ramo acque meglio individuate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha;

- autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, la Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) a realizzare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla

sponda in destra idrografica e superficie ex alveo del torrente Orco, in Fascia A e Fascia B del PAI, nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, meglio individuate e perimetrare negli elaborati allegati alla domanda, Fascicolo n° To.CB/31/2021;

- assentire, in base alla L.r. n° 12/2004 ed al Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Orco ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, e lungo il torrente Dora Baltea in comune di Mazzé, ricadenti in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB/31/2021

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)

Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

- il D.P.G.R. n° 2/R del 08/02/2010, recante "Disciplina dell'albo delle imprese forestali del Piemonte (art. 31, Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)";
- artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000

determina

1) di autorizzare la Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015), con sede in Via Dionisio Borra, 1 - 10010 Caravino (To) a realizzare gli interventi selvicolturali previsti dalla istanza n° 58455/2021/455 e nel progetto ad essa allegato, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, sulle superfici meglio individuate negli elaborati allegati alla istanza e conservati agli atti, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha, di cui 7,92 ha appartenenti al demanio idrico fluviale;

2) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, la Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) a realizzare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda in destra idrografica e superficie ex alveo del torrente Orco, in Fascia A e Fascia B del PAI, nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, meglio individuate e perimetrate negli elaborati allegati alla domanda, Fascicolo n° To.CB/31/2021;

3) di assentire alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) la concessione breve per uso temporaneo delle superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Orco ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, e lungo il torrente Dora Baltea in comune di Mazzé, ricadenti in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza, Fascicolo n° To.CB/31/2021 e per la realizzazione degli interventi previsti dalla istanza n° 58455/2021/455, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza n° 58455/2021/455 e Fascicolo n° TO.CB.31/2021;

b) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il verbale di fine istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione ad eseguire l'intervento selvicolturale redatto in data 19/05/2021 dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale

c) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate dalla Agenzia Interregionale per il fiume Po, con il Parere prot. n° 12317 in data 04/05/2021, fascicolo 300/2021A, Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità, e svolge una funzione di carattere manutentivo, pur perseguendo fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

4) l'importo di 4.304,00 € dovuto a titolo di canone di concessione è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

6) la autorizzazione rilasciata secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ha una validità di mesi 12 (dodici). Nel caso in cui l'intervento non fosse concluso entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. L'autorizzazione viene rilasciata ai soli fini idraulici. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione, assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'opera e svincola questa Amministrazione *da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.*

7) la concessione breve Fascicolo TO.CB.31/2021 assentita con il presente provvedimento ha durata di mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento ed è accordata al solo fine di effettuare il taglio vegetazione su area appartenente al demanio idrico fluviale. Decorso tale termine la concessione breve si intende cessata. Qualora l'intervento non fosse ultimato entro tale termine, per la sua conclusione sarà necessario richiedere una nuova concessione breve;

8) l'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro il termine previsto al punto precedente, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori debbano essere eseguiti senza interruzione;

7) il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:

a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere

8) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

c) dichiarazione di regolare esecuzione redatta da tecnico forestale abilitato prevista al comma 7 dell'art. 6 del Regolamento Forestale;

9) Sono fatti i salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;

10) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore

procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R

11) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle altre Leggi vigenti in materia.

12) questo Settore si riserva la facoltà di :

a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

REGIONE PIEMONTE

OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO,

PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico regionale

Area metropolitana di Torino

tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

Moncalieri,

Prot.

Classifica 6.10.20

OGGETTO: L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904. Domanda di concessione breve per taglio piante su una superficie appartenente al demanio idrico fluviale ricadente in Fascia A del PAI - torrente Dora Baltea in comune di Mazzé. Regolamento forestale di attuazione art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 art. 6 del Regolamento Forestale Istanza n° 58455/2021/455 Richiesta parere idraulico - Fascicolo n° To.CB/31/2021.

Pratica AIPO n. 300/2021A (da citare nelle risposte).

Parere idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

Con nota prot. n° 15015 del 25.03.2021, (acquisita al protocollo AIPO n. 8379 in pari data) la Regione Piemonte, ufficio in indirizzo, richiedeva a questa Agenzia l'espressione del parere idraulico di competenza in merito all'istanza di taglio piante, di cui all'oggetto, presentata dalla ditta Legnami Ragliani e che interesserà aree demaniali del torrente Orco ubicate nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese e del fiume Dora Baltea nel comune di Mazzè, ricadenti in fascia A e B del PAI per una superficie complessiva di 7,92 mq.

VISTI:

GZ/IB/mg

- il “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” R.D. n° 523 del 25.07.1904;
- il PAI, le sue Norme di attuazione e le Direttive ad esse allegate;
- il Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004;
- il “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”, così come modificato con DPGR del 21.02.2013, n.2/R e con DPGR del 6.07.2015 n. 4/R;

ESAMINATI gli elaborati progettuali allegati alla predetta nota;

PREMESSO che la scrivente Agenzia è competente al rilascio del parere idraulico solamente per l’intervento in sponda sinistra del fiume Dora Baltea in comune di Mazzè;

CONSIDERATO che le opere in oggetto non contrastano con le previsioni dell’art. 96 del R.D. 523/1904 e non incidendo sul buon regime del corso d’acqua sono idraulicamente compatibili.

si esprime, per quanto di competenza, ai soli fini idraulici ai sensi della soprarichiamata normativa di riferimento, PARERE FAVOREVOLE all’esecuzione del taglio piante in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori;
- b. il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle lavorazioni in oggetto ogni azione necessaria a minimizzare i rischi derivanti dall’interferenza tra le lavorazioni stesse ed eventuali eventi di piena del fiume Dora Baltea;
- c. non è consentito l’estirpamento o l’abbruciamento delle ceppaie degli alberi che sostengono la ripa del corso d’acqua;
- d. non si potrà alterare in alcun modo la stabilità della sponda del fiume o le opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente;
- e. per tutto quanto non attiene agli aspetti idraulici, il taglio dovrà essere effettuato secondo le modalità previste nel vigente Regolamento Forestale;
- f. rimane a carico del richiedente l’onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d’acqua. Pertanto il richiedente prima dell’inizio delle operazioni di taglio e durante il loro svolgimento, dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici;
- g. è obbligo del richiedente procedere alla raccolta ed allontanamento del legname tagliato e di quello schiantato dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente parere, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all’esterno dell’intera fascia B del corso d’acqua;

GZ/IB/mg

- h. tutte le pertinenze demaniali interessate dal taglio delle piante di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso; in particolare, è vietata la formazione di accessi permanenti all'alveo;
- i. è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo.

Il presente parere idraulico ha validità pari alla durata della concessione, qualora rilasciata.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità di questa Agenzia, in ordine ad eventuali danni conseguenti all'intervento in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico del richiedente.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le lavorazioni in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, pertanto nessuna opera potrà essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, forestale, paesaggistiche e urbanistiche.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Gianluca Zanichelli

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.lgs. 82/2005)

Visto: la P.O. Tecnica ing. Isabella Botta

Referente dott.ssa Melissa Gremmo

GZ/IB/mg

VERBALE ISTRUTTORIA RILASCIO CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904

Domanda di concessione breve per taglio piante - Fascicolo n° To.CB31/2021

D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011 - Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della
L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"

Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale Forestale n° 8/R/2011

Istanza n°58455/2021/455

Intervento: taglio vegetazione torrenti:

Orco nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese

Dora Baltea in comune di Mazzé

Richiedente: Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015)

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, Dott. For. Elio Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 12/03/2021, protocollo in ingresso n° 12810/DA1813B, per taglio piante in area demaniale Fascicolo n° To.CB/31/2021 e della contestuale istanza n° 58455/2021/455 presentata dalla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015), con sede in Via Dionisio Borra, 1 - 10010 Caravino (To) per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Orco ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, e lungo il torrente Dora Baltea in comune di Mazzé, ricadenti in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alle istanze;

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"

- il Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004;
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea".
- 5/R", modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013;
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali;
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 12/03/2021, protocollo in ingresso n° 12810/DA1813B, Fascicolo n° To.CB/31/2021 e la contestuale richiesta di autorizzazione n° 58455/2021/455 presentata da Ragliani Daniele in qualità di legale rappresentante della Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda e superficie ex alveo appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile lungo il torrente Orco ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese, e lungo il torrente Dora Baltea in comune di Mazzé, ricadenti in Fascia A e Fascia B del PAI, per una superficie complessiva pari a 7,92 ha come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alla istanza;
- il progetto degli interventi selvicolturali allegato all'istanza redatto dal Dott. For. Daniele Poncino iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al numero 740A;

CONSIDERATO che:

- l'intervento interessa una superficie appartenente al demanio idrico fluviale ricadente nei fogli n° 13 e 44 del NCT del comune di Bosconero, per una superficie pari a 4,47 ha, nel foglio n° 13 del

NCT del comune di San Giusto Canavese per una superficie pari a 2,77 ha, e nei fogli n° 33 e 35 del NCT del comune di Mazzé per una superficie pari a 0,68 ha, per una superficie totale interessata, al netto delle tare, pari a 7,92 ha;

- la superficie interessata è suddivisa in due Aree distinte;

AREA 1

- è situata in destra orografica del torrente Orco, in un area pianeggiante, priva di esposizione prevalente ad una quota di circa 220 m.s.l.m;
- è situata parte all'interno della Fascia A e parte all'interno della Fascia B del PAI La competenza al rilascio della autorizzazione prevista dal R.D. n° 523/1904 è in capo alla Regione Piemonte;
- non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- è costituita da un unico lotto di forma irregolare, a cavallo del confine tra i comuni di Bosconero e San Giusto Canavese;
- il suolo è caratterizzato da eccessiva pietrosità e scarsa profondità, e costituisce un fattore limitante per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;
- il soprassuolo è caratterizzato nella parte nord dalla presenza di un ceduo di robinia con presenza di farnia, frassino, pioppo nero, e da esemplari di altre latifoglie quali olmo, salice bianco e ontano. Nella parte sud il soprassuolo è caratterizzato dalla presenza di un pioppeto a pioppo nero a struttura irregolare, prevalentemente governato a ceduo, con presenza di ontano nero, e secondariamente olmo, oltre a sporadici esemplari di farnia, frassino, pioppo bianco e salice bianco. Nell'area sono individuabili aree a fustaia di dimensioni ridotte.
In entrambe le tipologie si rinvencono alberi deperienti, schiantati, e lungo il ciglio di sponda le piante si presentano inclinate, con apparato radicale esposto o ribaltate;
- la copertura risulta discontinua, con presenza di chiarie, dove il substrato risulta troppo ciottoloso e superficiale e non consente l'insediamento della vegetazione;
- la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta scarsa;
- nel soprassuolo non si rinviene la presenza di specie alloctone incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012;
- l'intervento si differenzia in funzione delle caratteristiche del soprassuolo. Nell'area dove è prevalente la robinia si procederà con una ceduzione a carico della robinia. Nell'area dove è prevalente il pioppo nero si prevede una ceduzione prevalentemente a carico del pioppo, con

rilascio per gruppi al fine di mantenere allo stadio giovanile il popolamento. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione.

- Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 540 m³, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa l'80 % nel robinieto ed al 24% nel pioppeto, ed una copertura residua pari a circa il 9% nel robinieto ed al 26% nel pioppeto

AREA 2

- è situata in sinistra orografica del torrente Dora Baltea, in un area pianeggiante, priva di esposizione prevalente ad una quota di circa 220 m.s.l.m ed ha una superficie ridotta, pari a 0,68 ha;
- è situata all'interno della Fascia A del PAI. La competenza al rilascio della autorizzazione prevista dal R.D. n° 523/1904 è in capo alla Agenzia Interregionale per il Fiume Po
- non ricade all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- è costituita da un unico lotto di forma regolare che occupa una striscia di terreno lungo la sponda del corso d'acqua;
- il suolo è caratterizzato da eccessiva pietrosità e scarsa profondità, e costituisce un fattore limitante per lo sviluppo e l'accrescimento della vegetazione;
- il soprassuolo è caratterizzato dalla presenza di un ceduo di robinia con presenza di ailanto e di sporadici esemplari di farnia, frassino e salice bianco, più rari olmo e pioppo bianco. Lungo il ciglio di sponda le piante si presentano inclinate, con apparato radicale esposto o ribaltate;
- la rinnovazione, a causa della natura del substrato, risulta scarsa e costituita in prevalenza da frassino;
- nel soprassuolo si rinviene la presenza diffusa di *Ailanthus altissima*, specie alloctona inclusa nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserita nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012, per le quali sono previsti interventi di contrasto, contenimento o , per aree circoscritte, l'eradicazione ;
- l'intervento si differenzia in funzione delle caratteristiche del soprassuolo. Nell'area dove è prevalente la robinia si procederà con una ceduzione a carico della robinia. Nell'area dove è prevalente il pioppo nero si prevede una ceduzione prevalentemente a carico del pioppo, con rilascio per gruppi al fine di mantenere allo stadio giovanile il popolamento. In tutti i casi si prevede il taglio selettivo delle piante instabili o di ostacolo allo sviluppo della rinnovazione.
- Il prelievo previsto è pari complessivamente a circa 69 m³, con un indice di prelievo medio in volume pari a circa il 72 % ed una copertura residua pari a circa il 18%;

- l'intervento proposto nella fascia riparia, in adiacenza all'alveo attivo, entro i 10 metri da ciglio di sponda, in area soggetta a frequenti esondazioni, è costituito da un intervento di manutenzione idraulica, come previsto all'art 37, comma 2 lettera b) del Regolamento forestale;
- l'intervento proposto nella restante superficie, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, è invece assimilabile ad un intervento di utilizzazione di un bosco irregolare, ed è conforme a quanto previsto dall'art. 21 e dall'art 37, comma 3 del Regolamento Forestale attualmente vigente.
- al progetto è allegato il piedilista completo relativo alle piante da rilasciare, contrassegnate con anello di vernice rossa, bollo al piede e numerate. Le piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito per la biodiversità sono contrassegnate con lettera B al fusto in vernice rossa;
- l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
- è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;
- la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 99;

A seguito delle disposizioni emanate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 viene omessa la realizzazione del sopralluogo istruttorio ritenendo sufficiente l'esame della documentazione allegata alla istanza, agli atti di questo Settore, che si riserva la facoltà di effettuare eventuali ispezioni in fase di realizzazione dell'opera.

Considerato che:

- L'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità e svolge una funzione di carattere manutentivo, pur perseguendo fini commerciali, e secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 può essere omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;
- Il canone di concessione è calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, considerando che la superficie interessata dal taglio risulta mediamente servita dalla viabilità esistente e facilmente accessibile ai mezzi forestali e di trasporto;
- la stima della massa ritraibile con il taglio è stata effettuata attraverso la realizzazione di aree di saggio collocate in aree significative, con soglia di cavallettamento di 5 cm;
- l'intervento sulla sponda ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004 n. 14/R, è considerato nullo;

- sulla base dei dati ricavabili dalla Relazione tecnica allegata alla istanza, adottando un peso specifico pari a $0,8 \text{ q/m}^3$ per le piante a legno duro, e pari a $0,6 \text{ q/m}^3$ per quelle a legno tenero, i parametri adottati per il calcolo del valore del legname ritraibile risulta essere pari a:

Difficoltà di accesso: MEDIA

Legno duro diametro < 15 cm = 1.472 q.li	prezzo 1,00 €/q	Canone € 1.472,00
Legno duro diametro > 15 cm = 1.673 q.li	prezzo 1,40 €/q	Canone € 2.342,20
Legno tenero diametro < 15 cm = 193 q.li	prezzo 0,35 €/q	Canone € 67,55
Legno tenero diametro > 15 cm = 769 q.li	prezzo 0,55 €/q	Canone € 422,95
Totale canone	4.304,70 €	

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nel progetto di intervento allegato all'istanza, al rilascio della autorizzazione ai soli fini idraulici secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 ed alla concessione breve per taglio piante e propone:

- il rilascio della autorizzazione per la esecuzione degli interventi previsti nella istanza n° 58455/2021/455 secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento forestale
- il rilascio della autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Fascicolo n° To.CB/31/2021 alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente sulla sponda in destra idrografica e superficie ex alveo del torrente Orco, in Fascia A e Fascia B del PAI, appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile ricadenti nei comuni di Bosconero e San Giusto Canavese,
- il rilascio della concessione breve per taglio piante, Fascicolo n° To.CB/31/2021, alla Ditta Legnami Ragliani s.n.c. (P. IVA 06327300015) con determinazione del canone di concessione pari a 4.304,70 €;
- che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità, e svolge una funzione di carattere manutentivo, pur perseguendo fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

- d) non sono ammesse opere di scavo o riporto;
- e) è fatto divieto di accedere in alveo con mezzi meccanici. Le operazioni di taglio ed esbosco sono consentite se condotte senza causare pregiudizio alla sponda;
- f) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).
Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.
- i) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere culturale;
- l) è fatto assoluto divieto di rimuovere i ceppi dall'alveo e dalle sponde come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- m) è fatto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

Torino 19/05/2021

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele

Visto
Il Responsabile di Settore
Elio Dott. For. Pulzoni

